

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive

Ordinanza n. 49 del 22 agosto 2002

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA l'Ordinanza n.2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n.2470 del 31 ottobre 1996 e n.2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione Civile con le quali si è provveduto all'integrazione della predetta ordinanza 2425/96;

VISTO il D.P.C.M. del 15.12.2000 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, dichiarato a norma dell'art.5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili speciali tossico nocivi nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n.2774 del 31.3.98 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n.2948 del 25.2.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.3011 del 21.10.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.3031 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo nella regione Campania con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.3032 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.3100 del 22.12.2000 e successive integrazioni del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del Comune di Napoli;

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 3104 del 26.1.2001; n. 3111 del 12.3.2001; n. 3119 del 27.3.2001;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge n.426/98, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede che a partire dal 1° gennaio 2000 sia consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'Allegato B dal medesimo D.Lgs, nonché "per i casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia";

CONSIDERATO che il citato termine del 1° gennaio 2000 è stato prorogato sino all'adozione di specifiche norme tecniche e regolamentari in materia e comunque non oltre il 22 agosto 2002;

ATTESO che il Commissariato per l'emergenza rifiuti della Campania ha predisposto un piano integrato per la raccolta e trattamento dei rifiuti urbani che prevede il trattamento della totalità del rifiuto a valle della raccolta differenziata in sette impianti di CdR;

CONSIDERATO che allo stato attuale dei sette impianti di CdR, quattro sono già attivi, due in fase di avviamento con messa regime entro il mese di settembre 2002 e uno in fase di ultimazione dei lavori di costruzione con l'avviamento di messa in regime entro il dicembre 2002;

CONSIDERATO che il Commissariato ha attivato impianti di vagliatura meccanica per la separazione secco/umido per trattare il rifiuto indifferenziato non ancora trattato dagli impianti di CdR;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, nella provincia di Benevento è attiva una discarica comunale nel territorio di S. Bartolomeo in Galdo che riceve i rifiuti di alcuni Comuni della provincia di Benevento per quantità limitate di rifiuto;

CONSIDERATO che nella provincia di Salerno sono attive alcune discariche comunali che raccolgono quantità limitate di rifiuti di Comuni della medesima provincia;

CONSIDERATO che in provincia di Avellino, nel comune di Ariano Irpino, è attiva una discarica regionale che riceve rifiuto indifferenziato solo per eventuali eccedenze determinate da picchi di produzione estiva o in casi di fermo degli impianti per problemi tecnici;

CONSIDERATO, pertanto, che l'attuale sistema di trattamento dei rifiuti indifferenziati a valle della raccolta indifferenziata è - sostanzialmente - in grado di trattare tutti i rifiuti prodotti quotidianamente in Campania, salvo eventuali picchi di produzione estiva o fermo impianti, dovuti a problemi tecnici;

CONSIDERATO che, nel corso dell'anno 2001, a causa dell'acuirsi dell'emergenza dovuta all'improvvisa chiusura di alcune discariche regionali, molti Comuni delle province di Napoli e di Salerno hanno attivato stoccaggi provvisori ex. 13 del D. Lgs 22/97 e che lo smaltimento di tali siti di stoccaggio non è ancora terminato ma che, indicativamente, sono ancora stoccate in diversi siti circa centomila tonnellate di rifiuti;

CONSIDERATO che alcuni dei predetti siti di stoccaggio provvisorio potrebbero avere le caratteristiche tecniche adeguate per divenire stoccaggi definitivi;

CONSIDERATO che negli impianti in esercizio non possono essere trattati i rifiuti stoccati durante il periodo dell'emergenza acuta dell'anno 2001;

PRESO ATTO che il termine del 22 agosto 2002 fissato dal Decreto Legge 286/2001 troverà la sua piena realizzazione con la messa a regime degli impianti CdR e con lo smaltimento del rifiuto giacente nei siti di stoccaggio provvisori;

RITENUTO, pertanto, necessario continuare lo smaltimento in discarica di rifiuto non ancora sottoposto a trattamento per limitate quantità di rifiuto prodotto quotidianamente, nonché e soprattutto del rifiuto ancora giacente in siti di stoccaggio provvisorio, in quanto il divieto di smaltimento in vigore dal 22 agosto 2002 creerebbe sul territorio regionale un aggravamento della situazione di emergenza, con sicure ripercussioni di carattere igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente e del territorio nonché un ostacolo al superamento della stessa;

ACCERTATO che deve essere ancora approvato il decreto legislativo contenente le norme tecniche e regolamentari per l'attuazione della direttiva comunitaria sulle discariche;

VISTO l'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 - serie generale - il quale dispone che "Il Commissario delegato attua le disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza";

VISTA la nota inviata al Ministero dell'Ambiente, prot. n. 20689/CD del 22.8.02, e l'allegata la bozza dell'Ordinanza per la prosecuzione delle attività di smaltimento in discarica dei rifiuti con le modalità già in essere ai fini dell'intesa con il citato Ministero, art. 5, comma 2 del D. Lgs 22/97;

NELLE MORE dell'intesa con la Prefettura di Napoli;

NELLE MORE dell'intesa del Ministro dell'Ambiente, per la prosecuzione delle attività di smaltimento in discarica dei rifiuti con le modalità già in essere;

AL FINE di evitare il potenziale determinarsi di gravi condizioni di carattere igienico ambientale, conseguenti a possibili carenze di siti di smaltimento;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con le OO.P.C.M. avanti citate ed in particolare dall'art.4, comma 7 dell'O.M. 3 100 del 22.12.2000

Dispone

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. che proseguano tutte le attività di smaltimento nelle discariche già autorizzate e in via di autorizzazione dei rifiuti trattati, provenienti dagli impianti di produzione di CdR, dagli impianti di selezione meccanica e della frazione secca di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata, fermo restando le condizioni e le prescrizioni previste dai singoli atti autorizzativi;

2. che il conferimento in discarica dei rifiuti non trattati, provenienti dalla raccolta quotidiana dei rifiuti urbani fin qui attuata presso la discarica consortile di S. Bartolomeo in Galdo e le discariche consortili attive, possa proseguire fino al 10 di ottobre 2002 e comunque non oltre l'entrata in esercizio dell'impianto CdR di Casalduni, fermo restando il rispetto delle singole autorizzazioni e la salvaguardia delle matrici ambientali e delle normative vigenti;

3. che il conferimento dei rifiuti indifferenziati possa svolgersi nella discarica di Ariano Irpino solo in condizioni di particolare necessità, sulla base di specifiche disposizioni del Sub Commissario e che, comunque, tale eventuale conferimento potrà avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2002;

4. che l'ARPAC svolga immediatamente una verifica sulle discariche comunali esistenti per accertare la corretta gestione e gli eventuali volumi residui;

5. che la presente ordinanza sia notificata anche via fax alla Prefettura di Napoli, ai Presidenti dei Consorzi di bacino della Regione, ai Presidenti delle Province della Campania, all'ARPAC ai NOE;

6. che il presente atto assume immediata efficacia e sarà inviata al BURC per la pubblicazione.

22 agosto 2002

Facchi